

# **COSTITUZIONE CONSIGLIO CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI CATANZARO, CROTONE E VIBO VALENTIA**

## **Principali riferimenti normativi:**

- Legge 580/1993 “Riordinamento delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura”, come modificata dal d.lgs. 23/2010.
- D.lgs. 23/2010 “Riforma dell’ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell’articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99”.
- D.lgs. n. 219/2016 “Attuazione della delega di cui all’articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”
- Legge 180/2011 “Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle imprese”.
- Decreto Ministero Sviluppo economico 155/2011 “Regolamento sulla composizione dei consigli delle camere di commercio in attuazione dell’art. 10, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23”.
- Decreto Ministero Sviluppo economico 156/2011 “Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all’elezione dei membri della giunta delle camere di commercio in attuazione dell’art. 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23”.
- Circolari interpretative e pareri del Ministero dello sviluppo economico.
- Decreto Ministero Sviluppo Economico 16 febbraio 2018 di istituzione della nuova Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia.
- Decreto direttoriale Ministero Sviluppo Economico del 1 marzo 2018 relativo ai dati forniti dalle singole Camere di Commercio, relativi ai parametri “numero delle imprese”, “indice di occupazione”, “valore aggiunto” e “diritto annuale” al 31/12/2016.
- Norma Statutaria di composizione del Consiglio della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia e avvio delle procedure ( Determinazione n.1 del 1/03/2018 del Commissario ad Acta )

## Tempistica

Secondo l'interpretazione Ministeriale, pur non essendo prevista per il caso dell'accorpamento nessuna specifica tempistica per la conclusione, ma solo quella per l'inizio, dovrebbe essere di **12 mesi** il termine massimo di conclusione del procedimento dal momento della pubblicazione dell'avviso.

Questa la tempistica prevista dal D.M. 156/2011

**1 marzo 2018** pubblicazione sul sito delle 3 Camere di Commercio interessate dell'avviso di avvio delle procedure di costituzione del nuovo Consiglio e contestuale comunicazione al Presidente della Giunta regionale

Entro **40 giorni** dalla pubblicazione dell'avviso le organizzazioni imprenditoriali, quelle sindacali e dei consumatori fanno pervenire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, e le informazioni sul grado della loro rappresentatività (**10 aprile 2018**).

Entro **30 giorni** (termine puramente ordinatorio, in quanto riferito al normale procedimento di rinnovo del Consiglio di una sola Camera di Commercio) dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle istanze il Commissario ad Acta, previa verifica della loro regolarità, trasmette al Presidente della Giunta Regionale i dati e i documenti acquisiti (ad esclusione degli elenchi degli associati); in caso di irregolarità sanabili il Commissario invita l'organizzazione interessata a procedere entro **10 giorni** alla regolarizzazione prima di trasmettere i documenti.

Ovviamente trattandosi di dover istruire e verificare la documentazione relativa alle tre provincie interessate tali termini sono puramente teorici.

Entro **30 giorni (anch'esso termine ordinatorio)** dal ricevimento della documentazione il Presidente della Giunta regionale:

- rileva il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione imprenditoriale
- individua le organizzazioni imprenditoriali, o loro gruppi, cui compete la designazione dei componenti nel Consiglio camerale e ne individua, altresì, il relativo numero
- determina a quale organizzazione sindacale o associazione dei consumatori, o loro raggruppamento, spetta effettuare la designazione
- notifica le determinazioni di cui sopra a tutte le organizzazioni imprenditoriali, sindacali e associazioni di consumatori che hanno effettuato validamente la trasmissione della documentazione
- richiede ai Presidenti degli Ordini Professionali il nominativo designato in seno al Consiglio camerale

Entro **30 giorni** dalla notifica da parte della Regione, le organizzazioni imprenditoriali, sindacali e le associazioni dei consumatori, o loro raggruppamenti, nonché i Presidenti degli Ordini professionali, comunicano al Presidente della Giunta Regionale i nominativi dei consiglieri di loro spettanza.

Il Presidente della Giunta Regionale, previa verifica del possesso dei requisiti, chiude la procedura nominando con proprio decreto (notificato agli interessati entro i **10 gg.** successivi) i Consiglieri e stabilisce la data dell'insediamento ponendo all'o.d.g. la nomina del Presidente.

Le parti interessate possono proporre ricorso amministrativo al TAR contro i provvedimenti del Commissario ad Acta o del Presidente della Giunta regionale, entro **60 giorni** dalla pubblicazione o notificazione dell'atto che si presuma illegittimo.

## Definizione dei settori (all. A, art. 2, comma 1, D.M. 155/2011)

Agricoltura	<b>A</b> - Agricoltura, silvicoltura e pesca
Industria	<b>B</b> - Estrazione dei minerali da cave e miniere <b>C</b> Attività manifatturiere <b>D</b> Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata <b>E</b> Fornitura di acqua: reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento <b>F</b> Costruzioni
Commercio	<b>G</b> - Commercio all'ingrosso e al dettaglio: riparazione di autoveicoli e motocicli
Turismo	<b>I</b> - Attività di servizi di alloggio e di ristorazione
Trasporti e Spedizioni	<b>H</b> - Trasporto e magazzinaggio
Credito	<b>K64</b> - Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie) <b>K661</b> Attività ausiliarie dei servizi finanziari
Assicurazioni	<b>K65</b> - Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie) <b>K662</b> Attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione <b>K663</b> Attività di gestione dei fondi
Servizi alle imprese	<b>J</b> - Servizi di informazione e comunicazione <b>L</b> attività immobiliari <b>M</b> attività professionali, scientifiche e tecniche <b>N</b> Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese
Altri settori	<b>P</b> - Istruzione <b>Q</b> Sanità e assistenza sociale <b>R</b> Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento <b>S</b> Altre attività di servizi <b>T</b> Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze

## **Procedura e modalità di presentazione delle domande da parte delle Organizzazioni imprenditoriali**

Possano partecipare alla procedura le «organizzazioni imprenditoriali» che risultano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- organizzazioni imprenditoriali di livello provinciale o interprovinciale aderenti ad organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL
- organizzazioni imprenditoriali operanti nella/e circoscrizione da almeno 3 anni prima della pubblicazione dell'avviso di composizione del Consiglio camerale (DM 156/2011 art. 2 c. 2).

Tali requisiti sono soggetti ad apposita dichiarazione da rendere secondo l'Allegato A del D.M. n. 156/2011.

Le organizzazioni imprenditoriali interessate devono far pervenire al Commissario ad Acta presso la Camera di Commercio di Catanzaro, entro 40 giorni dalla pubblicazione dell'avviso, a pena di esclusione dal procedimento:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà secondo lo schema dell'Allegato A al DM 156/2011, sottoscritta dal legale rappresentante, allegando copia dello statuto. ( se la dichiarazione non viene sottoscritta dal legale rappresentante alla presenza del funzionario che la riceve deve essere prodotta copia non autenticata di un documento di identità del legale rappresentante ).
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà secondo lo schema dell'Allegato B al DM 156/2011 sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante contenente gli elenchi delle imprese associate (da depositare esclusivamente su supporto digitale)
- eventuale dichiarazione di apparentamento secondo lo schema dell'Allegato E al DM 156/2011 (DM 156/2011 artt.2, 4 ) con allegata copia dei documenti di identità validi, non autenticati, dei sottoscrittori.

La documentazione, contenuta in plico sigillato, può essere:

- consegnata presso la Sede della Camera di Commercio di Catanzaro all'Ufficio Segreteria Generale, Via Menniti Ippolito n. 16 – 1° piano, nei giorni e orari di apertura dell'Ente

oppure

- trasmessa a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo Camera di Commercio di Catanzaro - Ufficio Segreteria Generale – Via Menniti Ippolito 16 - - 88100 Catanzaro.

La documentazione deve pervenire entro e non oltre il termine previsto nell'avviso e non sarà considerata, ai fini del rispetto del termine indicato, la data di spedizione della raccomandata. (Circolare MISE 217427 del 16/11/2011)

Il plico sigillato dovrà riportare al suo esterno, oltre all'intestazione e all'indirizzo del mittente anche la dicitura “ Procedura per la costituzione del Consiglio della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotona e Vibo Valentia” – Settore\_\_\_\_\_;

*N.B. Non è consentito l'invio della documentazione tramite PEC ( Circolare MISE n. 67049 del 16/03/2012).*

## **Allegato A al D.M. n. 156/2011 Informazioni sull' organizzazione imprenditoriale**

(da presentarsi in forma cartacea)

- informazioni documentate (allegare statuto) in merito alla natura e alle finalità di tutela e promozione degli interessi degli associati
- informazioni in merito ad ampiezza e diffusione delle strutture operative (allegare documentazione a supporto)
- informazioni in merito ai servizi resi ed attività svolta nella circoscrizione (allegare documentazione a supporto)
- il numero imprese iscritte al 31 dicembre 2017 purché abbiano pagato almeno una quota annuale di adesione, nell'ultimo biennio (2016/2017)
- solo per le società in forma cooperativa, il numero di soci delle società cooperative aderenti al 31 dicembre 2017.
- il numero degli occupati nelle imprese al 31 dicembre 2017, distinti per categoria con indicazione della fonte da cui sono stati tratti
- l'attestazione che l'organizzazione opera da almeno tre anni nel territorio della circoscrizione oppure che è rappresentata nel CNEL.

<b>NUMERO di IMPRESE</b>	Numero delle imprese indica il numero complessivo delle imprese (sede legale), delle sedi secondarie e delle unità locali operanti nella circoscrizione territoriale delle Camere di Commercio interessate iscritte o annotate nel Registro delle imprese/REA operanti nel settore per cui l'organizzazione partecipa alla procedura. ( art. 1 c. 1 lett. f D.M. 156/2011)  Le imprese devono essere iscritte all'organizzazione a norma dello statuto della stessa alla data del 31 dicembre 2017. Nell'ultimo biennio devono aver pagato almeno una quota annuale di adesione. (art. 2 c. 2 lett. b D.M. 156/2011)
--------------------------	--

<b>NUMERO SOCI COOPERATIVE</b>	<p>Per il settore delle società in forma cooperativa deve essere indicato anche il numero dei soci delle cooperative aderenti alla data del 31 dicembre 2017 (a parità di indice di rappresentatività, l'autonoma rappresentanza è assicurata all'organizzazione che presenta il più elevato numero di soci).</p> <p>(art. 9 c. 5 D.M. 156/2011 – Circolare MISE 217427 del 16/11/2011)</p>
<b>NUMERO di OCCUPATI</b>	<p>Per il numero di occupati si intende il numero complessivo degli occupati nelle imprese associate all'organizzazione.</p> <p>(art. 1 c. 1 lett. g D.M. 156/2011)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- titolari, soci e amministratori d'impresa, prestatori d'opera familiari, coadiuvanti</li> <li>- dipendenti</li> </ul> <p>Tra i dipendenti sono da ricomprendere i lavoratori dipendenti anche se responsabili della gestione di imprese: dirigenti, quadri, impiegati, operai a tempo pieno, apprendisti, lavoratori a domicilio, lavoratori stagionali, lavoratori con contratto di formazione e lavoro, lavoratori con contratto a termine, lavoratori in Cassa integrazione, soci di cooperativa iscritti a libro paga, studenti che contribuiscono formalmente al processo produttivo in cambio di una remunerazione e/o formazione</p> <p>Tra i dipendenti sono da escludere: soggetti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co), lavoratori interinali, soci e membri del Consiglio di amministrazione remunerati con fattura, volontari.</p> <p>Le persone occupate vanno calcolate in termini di media annua, con riferimento all'anno 2017, pertanto:  un singolo dipendente stagionale o con contratto part time non può essere indicato come unità di lavoro intera  per i dipendenti stagionali le frazioni di lavoro sono ricavate dividendo i giorni/mesi lavorativi prestati per il totale dei giorni/mesi nell'anno. Le frazioni andranno sommate per individuare le unità di lavoro, approssimandosi il risultato all'unità più vicina  la medesima procedura verrà utilizzata per i dipendenti part time</p> <p>(art. 1 c. 1 lett. g D.M. 156/2011)</p>

## **Allegato B al D.M. n. 156/2011 Elenco delle imprese associate** ( da presentarsi su supporto digitale)

L'allegato B deve contenere l'elenco delle imprese associate al 31 dicembre 2017 e deve essere presentato sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta con **firma digitale** dal legale rappresentante, in duplice copia:

- su supporto digitale non riscrivibile (CD-ROM, DVD-ROM) contenente il file elenco di tutte le imprese associate in formato foglio elettronico.
- su un ulteriore supporto digitale non riscrivibile contenente copia di tale elenco in formato PFD/A (.pdf.)

Gli elenchi possono essere presentati seguendo una delle seguenti modalità:

- I supporti digitali non riscrivibili sono consegnati/trasmessi in busta chiusa sigillata recante la dicitura "allegato B". Tutti i file contenuti nei due supporti devono essere firmati digitalmente.

In alternativa

- I supporti digitali non riscrivibili sono consegnati/trasmessi previa crittografia dei file con tecnica asimmetrica utilizzando una chiave pubblica indicata dal Commissario ad Acta e resa nota tramite pubblicazione sui siti internet istituzionali. Tutti i file contenuti nei supporti devono essere prima firmati digitalmente e poi crittografati.

Per la crittografia sono rese sui siti delle Amministrazioni interessate specifiche istruzioni dettagliate.

N.B. Se le singole associazioni hanno una rappresentatività territoriale che coincide con quella della nuova Camera possono dichiarare nella domanda ( mod. A ) e nell'elenco ( mod. B ) le imprese presenti nella circoscrizione territoriale corrispondente alla circoscrizione di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, allegando per ogni circoscrizione un distinto modello B.

## Partecipazione per più settori

### *Organizzazione che partecipa all'assegnazione dei seggi in un solo settore*

- L'organizzazione deve segnalare esclusivamente le imprese che operano in quel determinato settore economico, identificate sulla base di uno dei codici ATECO 2007 iscritti nel Registro imprese (non necessariamente il codice principale).

### *Organizzazione che partecipa all'assegnazione dei seggi in più settori*

- In tali casi l'organizzazione deve fornire notizie e dati relativi al numero di imprese e al numero degli occupati in modo distinto per ciascun settore (DM 156/2011 art. 2, c.5) (pliche separate).

In ogni caso l'impresa associata va conteggiata in un unico settore: non è possibile utilizzare la stessa impresa che svolge attività promiscua in due settori diversi (divieto di duplicazioni) (DM 156/2011 art. 2, c.5).

Deve presentare la modulistica (Allegato A, Allegato B) distintamente per ogni settore di interesse (Circolare MISE 217427 del 16/11/2011) (pliche separate).

### *Duplicazione di imprese*

- a) Imprese che svolgono più attività

Divieto di duplicazione all'interno della medesima organizzazione. L'impresa associata va conteggiata in un unico settore anche se svolge attività promiscua (è possibile tuttavia scegliere in quale settore di attività ai fini del conteggio) (DM 156/2011 art. 2, c.5 – Circolare MISE 67049 del 16/3/2012).

- b) Imprese iscritte a più associazioni

Duplicazione ammessa. Vengono considerate tutte le imprese validamente dichiarate dalle singole organizzazioni, anche se questo comporta conteggiare più volte l'impresa regolarmente iscritta a più di una organizzazione (pluralismo associativo) (Circolare MISE 217427 del 16/11/2011).

- c) Imprese iscritte a più associazioni apparentate

Duplicazione ammessa come nel caso precedente. Tuttavia non possono essere considerati apparentamenti validi quelli riconducibili a diversi livelli organizzativi della medesima struttura: un'impresa che risulti iscritta sia all'organizzazione imprenditoriale che ad una ulteriore organizzazione emanazione della prima (costituita ad esempio da una sua struttura territoriale o settoriale) dovrà essere conteggiata una sola volta (Circolare MISE 217427 del 16/11/2011).



## Piccole Imprese

All'interno del Consiglio, nei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura deve essere assicurata una rappresentanza autonoma per le piccole imprese (Legge 580/1993 art. 10 c. 5).

Si intendono piccole imprese

- per il settore dell'industria, le imprese che hanno meno di 50 occupati
- per il settore del commercio le imprese iscritte nella sezione speciale dei piccoli imprenditori del registro delle imprese
- per il settore dell'agricoltura, i coltivatori diretti, di cui all'articolo 2083 del codice civile. (D.M. 156/2011 art. 1 c. 1 lett. I).

Qualora un'organizzazione (nei settori di cui sopra) intenda partecipare anche all'assegnazione della rappresentanza delle piccole imprese deve:

- fornire le relative notizie e dati indicando il dato complessivo delle imprese associate e quello relativo alle sole piccole imprese utilizzando **solamente** l'«Allegato A integrato con piccole imprese» e due elenchi di cui all'«Allegato B» (uno complessivo «B» e uno per le piccole imprese «B1») (Circolare MISE 217427 del 16/11/2011).

## Artigianato e Cooperazione

### *a) Settore Artigianato*

Non possono essere indicate ai fini dell'assegnazione dei seggi per il settore dell'artigianato (DM 155/2011 art. 4 c. 1 – Circolare MISE 67049 del 16/3/2012), le imprese artigiane svolgenti **esclusivamente** attività nei settori:

- Credito (settori ATECO K64, K661)
- Assicurazioni (settori ATECO K65, K662, K663)
- Servizi alle imprese (settori ATECO J, L, M, N)
- Trasporti e Spedizioni (sette ATECO H)
- Turismo (sette ATECO I)

### *b) Settore Cooperazione*

Le società cooperative svolgenti **esclusivamente** attività nei settori sopra indicati non possono essere utilizzate ai fini dell'assegnazione del seggio fissato per il settore della cooperazione (DM 155/2011 art. 4 c. 1).

## **Procedura e modalità di presentazione delle domande da parte delle Organizzazioni sindacali e dalle Associazione dei Consumatori ( allegati C e D al DM 156/2011)**

Anche le organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori fanno pervenire al Commissario ad Acta, ai fini dell'assegnazione degli ulteriori due seggi di cui al comma 6 dell'art. 10 della Legge 580/1993, sotto forma di dichiarazione sostitutiva, le seguenti informazioni:

- Rappresentatività, ampiezza e diffusione delle strutture operative, servizi resi, attività svolta secondo lo schema di cui all'Allegato C al DM 156/2011 (allegare documentazione a supporto)
- Elenco iscritti al 31/12/2017 (esclusi i pensionati nel caso di organizzazioni sindacali) redatto secondo lo schema di cui all'Allegato D al DM 156/2011 e presentato su apposito supporto digitale in formato PDF/A con una delle seguenti modalità:
  - I supporti digitali non riscrivibili sono consegnati/trasmessi in busta chiusa sigillata recante la dicitura "allegato D". I file contenuti nel supporto devono essere **firmati digitalmente**.

Oppure

- I supporti digitali non riscrivibili sono consegnati/trasmessi previa crittografia dei file con tecnica asimmetrica utilizzando una chiave pubblica indicata dal Commissario ad Acta e resa nota tramite pubblicazione sui siti internet istituzionali. I file contenuti nei supporti devono essere prima firmati digitalmente e poi crittografati.

Per la crittografia vedasi istruzioni dettagliate sui siti delle Camere di Commercio interessate.

- Eventuale dichiarazione di apparentamento di cui allegato E al DM 156/2011, con allegata copia dei documenti di identità validi, non autenticati, dei sottoscrittori.

La documentazione, contenuta in plico sigillato, può essere:

- consegnata presso la Sede della Camera di Commercio di Catanzaro all'Ufficio Segreteria generale, Via Menniti Ippolito n. 16 – 1° piano, nei giorni e orari di apertura dell'Ente

oppure

- trasmessa a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo Camera di Commercio di Catanzaro: Ufficio Segreteria generale – Via Menniti Ippolito 16 -- 88100Catanzaro.

La documentazione deve pervenire entro e non oltre il termine previsto nell'avviso e non sarà considerata, ai fini del rispetto del termine indicato, la data di spedizione della raccomandata. (Circolare MISE 217427 del 16/11/2011)

Il plico sigillato dovrà riportare al suo esterno, oltre all'intestazione e all'indirizzo del mittente anche la dicitura " Procedura per la costituzione del Consiglio della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotona e Vibo Valentia" – Settore\_\_\_\_;

*N.B. Non è consentito l'invio della documentazione tramite PEC ( Circolare MISE n. 67049 del 16/03/2012 ).*

## **Apparentamento ( allegato E al DM 156/2011)**

Due o più Organizzazioni imprenditoriali, due o più Organizzazioni sindacali, due o più Associazioni dei consumatori, anche di diverse province, possono concorrere congiuntamente tra loro all'assegnazione della rappresentanza in seno al Consiglio.

A tal fine devono far pervenire al Commissario ad Acta entro il medesimo termine previsto per la presentazione delle domande di partecipazione una dichiarazione contenente l'impegno a partecipare unitariamente al procedimento per la nomina dei componenti il Consiglio camerale: redatta, a pena di esclusione dal procedimento, secondo lo schema dell'Allegato E al D.M. n.156/11

- sottoscritta congiuntamente dai legali rappresentanti delle Organizzazioni o delle Associazioni partecipanti, con allegata copia dei documenti di identità validi, non autenticati, dei sottoscrittori.
- presentata contestualmente agli allegati A e B (per le Organizzazioni imprenditoriali) oppure C e D (per Organizzazioni Sindacali e Associazioni dei consumatori).

### *Scioglimento dell'apparentamento*

- Scioglimento volontario: qualora le parti aderenti, o anche solo una o più di esse, dichiarano di non voler più partecipare al procedimento di apparentamento (DM 156/2011 art. 6, c. 1, lett. a)
- Scioglimento ex lege: qualora nei termini previsti non vengono formulate le designazioni dei consiglieri espressione dell'apparentamento oppure vengono formulate in modo differente dalla richiesta o non sottoscritte da tutte le parti aderenti (DM 156/2011 art. 6, c. 1, lett. b, c).
- Non è ammessa la presentazione di nuovi apparentamenti nello stesso settore nel quale un apparentamento precedente è sciolto (DM 156/2011 art. 6, c. 2).
- Dopo lo scioglimento dell'apparentamento, il Presidente della Giunta Regionale sospende il procedimento relativamente al settore interessato e individua l'organizzazione più rappresentativa sulla base dei dati presentati disgiuntamente da ciascuna organizzazione (DM 156/2011 art. 6, c. 3).

N.B. Le organizzazioni imprenditoriali, le associazioni dei lavoratori e dei consumatori devono dichiarare i loro iscritti nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di nuova istituzione. Pertanto, se le associazioni con sede ad esempio a Catanzaro hanno, tra i loro aderenti, soggetti presenti nel territorio di Crotone e Vibo Valentia possono correttamente inserirli nell'elenco dei loro iscritti.

## **Casi di irricevibilità /esclusione dal procedimento**

Il Commissario ad Acta, responsabile del procedimento, dichiara l'irricevibilità della dichiarazione o l'esclusione dal procedimento, notificando il provvedimento al legale rappresentante dell'organizzazione o dell'associazione, nei seguenti casi.

- nel caso di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non redatta secondo lo schema di cui all'allegato A (DM 156/2011 art. 2, c. 2 e art. 3, c.1)
- nel caso in cui le organizzazioni imprenditoriali o le organizzazioni sindacali o associazioni di consumatori che intendono concorrere in apparentamento non presentino i dati disgiuntamente come previsto dall'art. 12, comma 2, della Legge 580/1993 (DM 156/2011 art. 4 c. 3)
- nel caso in cui i dati e i documenti trasmessi a norma degli artt. 2, 3 e 4 del DM 156/2011 siano affetti da irregolarità non sanabili (DM 156/2011 art. 5 c. 2).
- mancato rispetto del termine (40 giorni dalla pubblicazione dell'avviso e cioè martedì 10 aprile 2018 ) per la presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui agli allegati A e C) sottoscritta dal legale rappresentante (DM 156/ 2011 art. 2, c. 2 e art. 3, c.1).
- mancata presentazione, unitamente alla dichiarazione precedente, dell'elenco delle imprese associate, redatto, a pena di nullità, secondo lo schema di cui agli allegati B o D (DM 156/ 2011 art. 2, c. 3 e art. 3, c.2) firmato digitalmente.
- nel caso di apparentamento, mancata presentazione nei termini della dichiarazione redatta secondo lo schema di cui all'Allegato E (DM 156/ 2011 art. 4, c. 1) nel caso in cui i dati e i documenti trasmessi a norma degli artt. 2, 3 e 4 del D.M. 156/2011 siano affetti da irregolarità sanabili, ma l'organizzazione o associazione non provveda alla regolarizzazione entro il termine di 10 gg dalla richiesta (DM 156/ 2011 art. 5, c. 1 e 2 - Circolare MISE 217427 del 16/11/2011).

Avverso tale provvedimento è possibile esperire esclusivamente ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. (DM 156/2011 art. 5 c. 2 – Circolare MISE 217427 del 16/11/2011).

*N.B.: Rimane ferma la competenza del Presidente della Giunta Regionale ad adottare i provvedimenti di esclusione fuori dai casi sopra elencati (DM 156/ 2011 art. 5, c. 4).*

## **Casi di irregolarità sanabili**

Possono essere sanate le domande di partecipazione alla procedura di assegnazione dei seggi nel Consiglio:

- Quando i documenti trasmessi non siano regolari (ad esempio: non sia stato allegato lo statuto) il responsabile del procedimento chiede al legale rappresentante di regolarizzare la domanda inviata, entro il termine di 10 giorni dalla richiesta.